

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO
ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto e tempi di svolgimento del servizio	Pag.	3
Art. 2	Suddivisione in lotti – Durata e decorrenza dell’incarico - Valore stimato dell’appalto	Pag.	5
Art. 3	Organizzazione del servizio	Pag.	7
Art. 4	Obblighi delle parti	Pag.	8
Art. 5	Gratuità del servizio per le Aziende	Pag.	9
Art. 6	Clausola sociale	Pag.	9
Art. 7	Attività di affiancamento fine servizio – Passaggio di portafoglio	Pag.	9
Art. 8	Pagamento premi assicurativi alle Compagnie di Assicurazione	Pag.	10
Art. 9	Garanzia definitiva - Polizza assicurativa per la responsabilità professionale	Pag.	10
Art. 10	Responsabilità del Broker	Pag.	11
Art. 11	Obblighi di riservatezza e segretezza	Pag.	11
Art. 12	Penali - Risoluzione del contratto	Pag.	12
Art. 13	Divieto di Subappalto e cessione del contratto	Pag.	14
Art. 14	Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	Pag.	14
Art. 15	Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii	Pag.	14
Art. 16	Stipulazione del contratto – Tracciabilità dei flussi	Pag.	14
Art. 17	Controversie	Pag.	15
Art. 18	Spese e recupero dei costi di pubblicazione	Pag.	15

Art. 1 Oggetto dell'appalto e tempi di svolgimento del servizio

La gara ha per oggetto l'espletamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (Asl Sassari, ASL Gallura, ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, ASL Medio Campidano, ASL Sulcis, ASL Cagliari, ARNAS Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari, AREUS, ARES, IZS) in conformità a quanto disciplinato dal D.Lgs. 209/2005 e s.mi., nonché del servizio di supporto alla gestione e liquidazione sinistri delle Aziende del SSR e, in particolare, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) acquisizione report attività assicurativa degli ultimi cinque anni, ricognizione analisi e identificazione dei rischi cui le Aziende sono esposte, ponendo particolare attenzione a eventuali obblighi (ad esempio previsti da CCNL) di copertura assicurativa;
- 2) ove necessario, supporto alla valorizzazione dei beni ai fini assicurativi;
- 3) analisi delle polizze assicurative in essere e collaborazione nell'impostazione del programma assicurativo futuro completo e personalizzato, anche allo scopo di assicurare continuità nella copertura assicurativa e una garanzia pienamente rispondente alle esigenze aziendali e agli obblighi imposti dalla legge, con particolare riferimento ai requisiti minimi delle polizze dettati dal D.M. 232/2023 attuativo della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) e dai contratti CCNL vigenti;
- 4) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle varie fasi delle gare medesime e, se richiesto dall'Azienda, nella valutazione delle offerte pervenute, fornendo una consulenza specialistica ove necessario (a titolo esemplificativo analisi dei costi, verifiche di congruità, etc.);
- 5) supporto nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi delle Aziende (ad esempio, controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, regolazione premi ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, comunicazione - con un preavviso di almeno 30 giorni - dei termini di scadenza delle polizze, dei termini di pagamento dei premi e/o di ogni altro adempimento rimesso alle aziende in forza del contratto di assicurazione), utile nell'esecuzione del rapporto assicurativo relativamente a polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, mettendo a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. In particolare, prima della firma dei contratti assicurativi da parte del Legale Rappresentante delle Aziende contraenti, il Broker deve accertare, rilasciando apposita dichiarazione resa per iscritto e firmata digitalmente da Legale rappresentante/Procuratore o soggetto debitamente delegato, la conformità delle polizze emesse dalle compagnie assicuratrici ai capitoli di gara, alle Leggi, con particolare riferimento ai requisiti minimi delle polizze dettati dal D.M. 232/2023 attuativo della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) e dai contratti CCNL vigenti;
- 6) pagamento dei premi secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
- 7) nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai contratti in essere, proposta di aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi stessi in relazione alle esigenze delle Aziende ed alle evoluzioni legislative e regolamentari e/o, eventualmente, in relazione all'analisi e alle novità del mercato assicurativo;

- 8) verifica dell'assolvimento delle obbligazioni nascenti dalla polizza, da parte delle Compagnie di Assicurazione, con obbligo, in caso di rilevati inadempimenti e/o ritardi, di darne tempestiva comunicazione alle Aziende, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 9) formazione al personale delle Aziende contraenti in materia di rischio assicurativo, responsabilità professionale e gestione rischio clinico;
- 10) consulenza e assistenza alle strutture aziendali cui è demandata l'attività di gestione del rischio allo scopo di ridurre la sinistrosità a attuare misure di prevenzione del rischio non meramente reattive ma proattive;
- 11) partecipazione ai Comitati Valutazione Sinistri con preventiva predisposizione di una scheda sinistro con la sintesi dei fatti e degli elementi di rischio e valorizzazione del possibile esborso;
- 12) monitoraggio nel tempo dei costi delle coperture, valutazione del mantenimento del rapporto costi/benefici e supporto nella eventuale rinegoziazione del contratto;
- 13) trasmissione di appositi report con l'elenco dei sinistri, suddivisi per ramo, e con specifica indicazione di quelli denunciati riservati, liquidati, respinti e senza seguito. Tali report devono essere trasmessi all'Azienda contraente con cadenza trimestrale e comunque in qualsiasi momento ove richiesto;
- 14) assistenza e consulenza sulla gestione di tutti i sinistri con particolare riguardo a: a) tempestività della denuncia e corretta istruzione del sinistro; b) parere sull'opportunità di liquidare il sinistro; c) parere sulla congruità del risarcimento da corrispondere;
L'assistenza di cui sopra dovrà essere assicurata anche per quei sinistri che, ancorché verificatisi in epoca antecedente alla presente procedura, non risultino ancora definiti al momento dell'aggiudicazione dell'incarico;
- 15) assistenza operativa ai servizi aziendali deputati alla trattazione dei sinistri con specifica analisi, ove richiesto, delle criticità del singolo sinistro con eventuale partecipazione a incontri e riunioni volti alla valutazione congiunta di sinistri di particolare complessità.
- 16) partecipazione a incontri periodici presso gli uffici aziendali, anche da remoto, per l'analisi di eventuali posizioni anomale o per la risoluzione di qualunque altro problema connesso all'incarico affidato;
- 17) predisposizione di idonei protocolli e procedure informatiche protette per l'interazione delle informazioni da e per gli uffici competenti dell'Azienda, con oneri di interfacciamento a proprio carico;
- 18) svolgimento dell'attività di consulenza mediante redazione di pareri scritti in merito alle tematiche di tipo assicurativo e aggiornamento costante alla luce delle novità previste nel panorama normativo e giurisprudenziale;
- 19) supporto operativo e di assistenza alle Aziende nello svolgimento di tutte le attività richieste da altri Enti (Ministero della Salute, RAS, etc.) quali compilazione di modelli, questionari e gestione dei flussi informativi aventi ad oggetto i sinistri, anche mediante accessi periodici presso la sede dell'Ente;

In particolare talune delle suddette attività, salvo offerta migliorativa, dovranno essere rese con la seguente tempistica:

- attività di studio, analisi e ricognizione delle polizze, analisi della sinistrosità e studio delle criticità, identificazione dei rischi e valorizzazione dei beni con redazione di apposita relazione: entro 60 giorni solari dalla richiesta del contraente;

- impostazione del programma assicurativo: entro 30 giorni solari dall'approvazione dell'attività di studio, analisi e ricognizione delle polizze o dalla richiesta del contraente;
- redazione degli schemi di capitolati tecnici relativi alle nuove coperture assicurative: entro 30 giorni solari dall'approvazione del programma assicurativo o dalla richiesta del contraente;
- assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara: entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante;
- consulenza e assistenza con rilascio di eventuali pareri alle strutture aziendali: entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del contraente.

Art. 2 Suddivisione in lotti – Durata e decorrenza dell'incarico - Valore stimato dell'appalto

Il servizio sarà articolato in due lotti tenuto conto della centralizzazione della copertura assicurativa da parte di ARES a favore delle singole Aziende Sanitarie della Regione Sardegna:

- **Lotto n.1:** coperture assicurative per: Asl Sassari, ASL Gallura, ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, ASL Medio Campidano, ASL Sulcis, ASL Cagliari, AREUS, ARES Sardegna;
- **Lotto n.2:** coperture assicurative per: ARNAS Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari e IZS Sardegna.

Al fine di favorire la concorrenza, la massima partecipazione da parte delle piccole medie imprese (PMI) ed evitare l'eccessiva concentrazione del mercato in mano a uno o pochissimi operatori economici di grandi dimensioni, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è prevista la limitazione dei lotti aggiudicabili, pertanto al singolo concorrente potrà essere aggiudicato un solo lotto, salvo che ciò non comporti il verificarsi di lotti deserti o non aggiudicabili.

Non saranno computati nel numero di lotti massimi aggiudicabili i lotti in relazione ai quali sia stata presentata una sola offerta.

Qualora il concorrente si classifichi al primo posto nella graduatoria di merito per entrambi i lotti, si procederà all'aggiudicazione del lotto di maggior valore economico.

La limitazione dei lotti aggiudicabili si applica anche rispetto a soggetti che si trovino tra loro in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile; la suddetta limitazione è disposta al fine di favorire la concorrenza e la massima partecipazione da parte delle PMI ed evitare l'eccessiva concentrazione del mercato in mano a uno o pochissimi operatori economici di grandi dimensioni. A tal proposito, si precisa altresì che, ai fini della configurazione della situazione di collegamento, si terrà anche conto della comunanza di titolari, amministratori, procuratori generali e institori cui è conferito il potere di rappresentanza, socio unico persona fisica e amministratori del socio unico persona giuridica.

Il concorrente che intende partecipare ad entrambi i lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena la mancata aggiudicazione al soggetto stesso e al concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

I valori stimati dei singoli lotti sono riportati nelle seguenti tabelle:

>>>>>=====

=====

=====

=====segue a pagina 6>>>>>

Lotto 1						
Ramo Polizza	Stima premi annuali ARES/ASL	Stima premi annuali AREUS	Totale stima premi annuale	Aggio %	Valore stimato contratto annuale (€)	Valore stimato del contratto per 4 anni
All Risk	794.864,00 €		794.864,00 €	4%	31.794,56 €	127.178,24 €
RC Patrimoniale	160.490,76 €	2.569,95 €	163.060,71 €	4%	6.522,43 €	26.089,71 €
Infortuni	860.620,00 €	47.820,50 €	908.440,50 €	4%	36.337,62 €	145.350,48 €
Kasko	224.291,00 €	800,00 €	225.091,00 €	3%	6.752,73 €	27.010,92 €
RCA ARD	117.330,00 €	3.991,60 €	121.321,60 €	3%	3.639,65 €	14.558,59 €
RCT/O	15.684.274,67 €	282.866,96 €	15.967.141,63 €	4%	638.685,67 €	2.554.742,66 €
Cauzioni		10.661,67 €	10.661,67 €	4%	426,47 €	1.705,87 €
					724.159,12 €	2.896.636,48 €

Lotto 2								
Ramo Polizza	Stima premi annuali Arnas Brotzu	Stima premi annuali AOU Cagliari	Stima premi annuali AOU Sassari	IZS	Totale stima premi annuale	Aggio %	Valore stimato contratto annuale (€)	Valore stimato del contratto per 4 anni
All Risk	147.822,00 €	129.843,00 €	87.439,00 €	-	365.104,00 €	4%	14.604,16 €	58.416,64 €
RC Patrimon	24.352,00 €	16.973,00 €	20.867,00 €	-	62.192,00 €	4%	2.487,68 €	9.950,72 €
Infortuni	9.769,00 €	1.617,00 €	7.353,00 €	-	18.739,00 €	4%	749,56 €	2.998,24 €
Kasko	2.250,00 €	7.765,08 €	1.875,00 €	-	11.890,08 €	3%	356,70 €	1.426,81 €
RCA ARD	11.306,00 €			-	11.306,00 €	3%	339,18 €	1.356,72 €
RCT/O	3.160.022,00 €	1.498.440,00 €	2.707.742,00 €	24.317,00	7.366.204,00 €	4%	294.648,16 €	1.178.592,64 €
					7.835.435,08 €		318.787,76 €	€ 1.275151,04

La durata dell'appalto è pari ad anni 4 e decorre dalla data di stipulazione del contratto o dal verbale dell'esecuzione anticipata.

L'ARES Sardegna ha facoltà (diritto potestativo) di esercitare, per conto delle Aziende del SSR, opzione di proroga contrattuale ex art. 120 c. 10 del D. Lgs. 36/2023 per ulteriori 180 giorni. Nel caso di esercizio della predetta opzione il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'Ares Sardegna, per conto delle Aziende del SSR, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, di rinnovare il contratto fino ad un massimo di due annualità (24 mesi); la suddetta facoltà è esercitabile anche separatamente per singola annualità o frazione, fino a concorrenza del periodo massimo di rinnovo pari a 24 mesi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può imporre al Broker l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Broker non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui le Aziende Sanitarie non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Il valore presunto dell'appalto - valorizzato ai soli fini della definizione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, attribuzione cig) – è stato stimato applicando le

percentuali precedentemente indicate all'importo dei premi annui (regolazioni escluse) dei contratti assicurativi in corso di vigenza.

Il valore complessivo stimato del presente appalto risulta dalla seguente tabella:

LOTTO 1	
Importo annuale	724.159,12 €
Importo quadriennale	2.896.636,48 €
Opzione proroga ex art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023 (mesi 6)	362.079,56 €
Opzione di rinnovo contrattuale, ex art. 120 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 fino ad un massimo di 24 mesi	1.448.318,24 €
Opzione ex art. 120 c. 9 (quinto d'obbligo)	579.327,30 €
Totale opzioni	2.389.725,10 €
Valore complessivo stimato lotto 1	5.286.361,58 €
LOTTO 2	
Importo annuale	318.787,76 €
Importo quadriennale	1.275.151,04 €
Opzione proroga ex art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023 (mesi 6)	159.393,88 €
Opzione di rinnovo contrattuale, ex art. 120 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 fino ad un massimo di 24 mesi	637.575,52 €
Opzione ex art. 120 c. 9 (quinto d'obbligo)	255.030,21 €
Totale opzioni	1.051.999,61 €
Valore complessivo stimato lotto 2	2.327.150,65 €
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	
Importo annuale appalto (somma lotti 1 e 2)	1.042.946,88 €
Importo quadriennale appalto (somma lotti 1 e 2)	4.171.787,52 €
Importo opzioni (lotti 1 e 2)	3.441.724,70 €
Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023	7.613.512,22 €

Art. 3 Organizzazione del servizio

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione di mezzi e risorse propri tale da assicurare un costante e rapido collegamento, anche simultaneo, con le Aziende contraenti anche dietro semplice richiesta telefonica o via mail, con modalità e struttura aventi dimensioni adeguate al rischio da gestire presso le singole Aziende, impegnandosi ad attivare una unità operativa dedicata unicamente alle aziende contraenti e, in particolare, il Broker designa un referente per ciascuna Azienda. I requisiti minimi professionali garantiti per tutta la durata del rapporto contrattuale ed i compiti affidati a ciascuna persona, nonché la struttura organizzativa, dovranno essere indicati in fase gara. In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della normativa legislativa e contrattuale di riferimento sia da un punto di vista retributivo che contributivo.

In corso d'appalto è prevista la possibilità di sostituzione di persone incluse nell'organigramma dedicato, a condizione che il Broker dimostri che il sostituto possieda requisiti professionali e d'esperienza non inferiori a quelli della persona sostituita e comunque non inferiori al requisito minimo professionale garantito in fase di offerta. Eventuali modifiche delle mansioni assegnate a

ciascuna persona individuata in organigramma dedicato saranno possibili solo previa informazione all'Azienda ed a patto che il Broker dimostri che la modifica non è peggiorativa del servizio reso rispetto a quanto offerto in gara.

Sono di esclusiva e insindacabile competenza delle Aziende:

- a) le valutazioni e le decisioni relative alle proposte formulate dal broker nell'ambito dell'appalto con particolare riferimento ai contenuti dei capitolati dei servizi assicurativi;
- b) la scelta dei contraenti nell'ambito delle procedure per la copertura dei servizi assicurativi;
- c) la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze così come altri atti modificativi o estintivi di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.

Fermo quanto precede, le Aziende autorizzano il Broker a trattare nel loro interesse con tutte le Compagnie assicuratrici e coassicuratrici, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario, nonché dai principi civilistici in materia di mandato senza rappresentanza e di trattative precontrattuali.

Le proposte del Broker non sono vincolanti per le Aziende che si riservano la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal consulente possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 4 Obblighi delle parti

Il Broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico:

- ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nell'offerta tecnica presentata ed in coerenza con il presente CSA. Eventuali modifiche dei servizi erogati sono possibili solo previo accordo con l'Azienda e a condizione che la modifica non sia peggiorativa del servizio rispetto a quanto offerto in gara e alla stregua del presente Capitolato;
- non assume funzioni di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante né impegna il medesimo nei confronti di terzi;
- garantisce trasparenza e assenza di conflitto d'interessi nei rapporti con le compagnie di assicurazione;
- comunica alle Aziende ogni variazione della propria ragione sociale nonché ogni variazione relativa all'amministrazione e/o rappresentanza legale.

Le Aziende si impegnano a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza il preventivo parere del Broker;
- comunicare all'aggiudicatario dei servizi assicurativi l'esistenza e l'operatività del contratto di brokeraggio aggiudicato all'esito della presente procedura d'appalto, con i conseguenti oneri di intermediazione nel successivo svolgimento del contratto assicurativo;
- in caso di procedura d'aggiudicazione dei servizi assicurativi che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto di assicurazione;
- indicare espressamente, in ciascun Capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker.

Art. 5 Gratuità del servizio per le Aziende

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per le Aziende alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle polizze assicurative, con l'inserimento della cosiddetta "*clausola brokeraggio*". Saranno comunque escluse offerte che prevedano aggi superiori a quelli di seguito indicati, che costituiscono aggio unico uniforme immutabile:

POLIZZA	PERCENTUALE AGGIO
RCT/O	4%
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	4%
ALL RISK PROPERTY	4%
ALL RISKS ELETTRONICA	4%
INFORTUNI	4%
LIBRO MATRICOLA	3%
KASKO	3%

Qualora le Aziende contraenti ritengano di procedere alla stipulazione di polizze nuove e diverse rispetto a quelle sopra riportate, il servizio di brokeraggio si estende anche alla gestione delle nuove polizze ed in relazione a tale attività ulteriore si precisa che l'aggio relativo ai rami auto o assimilabili è del 3% mentre per tutte le altre polizze troverà applicazione la provvigione del 4%.

Nessuna provvigione né alcuna tipologia di compenso spetterà al Broker nei casi di mancata aggiudicazione o di mancata stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposti a prescindere dai motivi di tali decisioni.

Art. 6 Clausola sociale

Stante la natura intellettuale del servizio non ricorrono le condizioni per l'attivazione della clausola sociale prevista dall'art.57 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 7 Attività di affiancamento fine servizio – Passaggio di portafoglio

Il Broker aggiudicatario deve curare ogni adempimento diligente per rilevare dal Broker uscente tutti i dati e le informazioni necessari a garantire l'efficace espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Alla scadenza del contratto il Broker uscente, garantisce un periodo di affiancamento e coordinamento a beneficio dell'eventuale Broker subentrante, di durata complessiva non inferiore a 10 giorni e per tutto il tempo necessario al compimento di tutte le attività necessarie; in particolare, a puro titolo esemplificativo, il Broker uscente dovrà curare la consegna di tutta la documentazione al nuovo Broker, ivi compreso l'inoltro telematico dei dati nonché ogni altro adempimento utile. Il mancato adempimento dei predetti obblighi costituisce causa espressa e incontestabile di escussione della garanzia definitiva.

In caso di contestazione tra il Broker uscente e il Broker aggiudicatario in merito a pretese di provvigioni si applica quanto previsto dal Codice deontologico degli associati AIBA, adottato in data 2 dicembre 1998 e successive modifiche, cui si rinvia integralmente, in relazione alla tutela del cliente.

In particolare, nel caso di subentro di Broker diversi in corso di esecuzione del medesimo contratto assicurativo, il Broker uscente ha diritto a percepire l'aggio previsto nel contratto di cui era aggiudicatario, fino alla scadenza del periodo di pagamento del premio; il Broker subentrante ha diritto di percepire l'aggio dedotto in contratto soltanto con la decorrenza del periodo assicurativo successivo.

Art. 8 Pagamento premi assicurativi alle Compagnie di Assicurazione

Le Aziende provvedono al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie di Assicurazione (nei modi e nei tempi con questa convenuti) tramite il Broker il quale dovrà versarlo all'Assicurazione entro e non oltre 7 giorni provvedendo alla rendicontazione dei pagamenti effettuati.

Con la corresponsione dei premi al Broker, il contraente è liberato dal corrispondente obbligo nei confronti dell'assicuratore; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

A tal fine si provvederà all'inserimento di apposita clausola nei contratti stipulati con la Compagnia Assicuratrice.

Il Broker si impegna a trasmettere alle Aziende le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate e, prima, ad espletare tutta l'attività prodromica al pagamento dei premi.

Nel caso in cui il Broker, che abbia percepito dalle Aziende contraenti il pagamento del premio, regolarmente richiesto, non effettui il pagamento in favore dell'Assicurazione, e da ciò derivi sospensione o interruzione delle coperture assicurative, quest'ultimo sarà direttamente responsabile, dal punto di vista civile, penale, amministrativo e contabile, di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'omesso o ritardato pagamento.

Ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa ed in mancanza di attestato di pagamento da parte del Broker, il mandato di pagamento emesso nei confronti di quest'ultimo farà fede quale quietanza liberatoria per le aziende contraenti.

Anche di tale previsione dovrà farsi menzione nei contratti di assicurazione.

Art. 9 Garanzia definitiva - Polizza assicurativa per la responsabilità professionale

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda contraente.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

Il Fornitore dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito www.bancaditalia.it oppure www.ivass.it;
- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito, a scelta della ditta aggiudicataria, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituto debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzionale.

Dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto e dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte dell'Istituto bancario o assicurativo, che dovrà impegnarsi a versare la somma indicata dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda contraente.

Il Broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall'art. 110 comma 3 D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato avente un massimale complessivo secondo di cui al provvedimento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre una polizza per la responsabilità professionale prima della stipulazione del contratto avente un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro nonché € 7.500.000,00 globale annuo.

Art. 10 Responsabilità del Broker

Il Broker è tenuto all'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di brokeraggio con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 del C.C. e il mancato adempimento lo espone a responsabilità risarcitoria nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, ed è responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- delle errate valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e della gestione delle singole pratiche;
- dell'erronea elaborazione del contenuto dei contratti di polizza che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare alle aziende assicurate e/o contraenti;
- dei danni conseguenti alla violazione delle obbligazioni contrattuali anche se verificatisi o scoperti dopo la scadenza del contratto di brokeraggio.

Art. 11 Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Broker ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano nelle apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

Il Broker è inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le Aziende autorizzano esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto il disposto di cui al GDPR 679/2016, ai fini dell'esecuzione del presente appalto. Per quanto concerne l'attività svolta per conto delle Aziende, il Broker verrà nominato responsabile esterno e amministratore di sistema, con potere di nominare gli incaricati del trattamento al proprio interno.

Art. 12 Penali - Risoluzione del contratto

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, l'Azienda Sanitaria, a mezzo di PEC, comunicherà al Broker i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Azienda Sanitaria ha facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare le penali in relazione alla gravità dei fatti.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Azienda Sanitaria di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni le cui cause fossero riconducibili alle violazioni e alle inadempienze di natura contrattuale.

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste direttamente riconducibili al Broker, e fatta salva la possibilità di richiesta dei maggiori danni, è esclusiva facoltà dell'Azienda l'applicazione delle seguenti penali:

- ritardo nella trasmissione dei documenti necessari per la progettazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla richiesta della Stazione appaltante o desumibile da verbale di riunione congiunto;
- ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Azienda Sanitaria o di soggetti terzi da essa delegati aventi termini definiti e preliminarmente concordati: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine formalmente stabilito alla Azienda Sanitaria (es. a mezzo e-mail, PEC o desumibile da verbale di riunione congiunto ecc.);
- ritardo nella messa a disposizione della reportistica di sintesi periodica prevista: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, di applicare le penali nelle seguenti circostanze:

- ingiustificato mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: euro 150 per ogni fatto contestato;
- mancato rilascio di pareri formali su richiesta della Azienda Sanitaria anche con riferimento ai singoli sinistri: euro 200 (cento/00) per ogni fatto contestato;
- ritardo nei tempi di consegna dei documenti prodromici alla stipulazione del contratto (garanzia definitiva e polizze assicurative): € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine formalmente stabilito nel presente Capitolato, fatta salva la possibilità di revoca dell'aggiudicazione, nel caso in cui il ritardo comporti il superamento del termine per la stipulazione del contratto di cui all'art. 18 del codice.

L'Azienda Sanitaria si riserva comunque, in caso di applicazione di cinque penali e previa contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile con semplice provvedimento amministrativo.

Fermi restando i casi di risoluzione di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, che si intende integralmente qui richiamato, l'Azienda può risolvere il contratto con l'operatore economico qualora si verifichi una o più delle seguenti situazioni:

- a) vi sia stata cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio;
- b) in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie: l'interruzione del servizio, l'inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- c) ulteriori inadempienze della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- d) si riscontri la non rispondenza del servizio prestato alle caratteristiche indicate negli atti di gara, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- e) vi sia stata frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- f) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, norme igienico-sanitarie;
- g) nel caso in cui si riscontri la mancata applicazione in tutto o in parte del contratto, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi del personale, per qualsiasi ragione, sarà motivo di rescissione del contratto;
- h) nel caso di grave errore professionale nella redazione dei capitolati di gara con conseguente grave danno alle Aziende destinatarie del servizio;
- i) grave errore nella gestione del sinistro che abbia come conseguenza la perdita del diritto di richiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice;
- j) in caso di omissione di attività inerenti alla gestione dei contratti assicurativi (a titolo esemplificativo ritardo o violazione delle regole inerenti agli adempimenti preordinati alla regolazione dei premi).

Il contratto di brokeraggio si risolverà automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora venga meno l'iscrizione del Broker aggiudicatario all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. n. 209/2005 o qualora lo stesso Broker sia soggetto a sanzioni amministrative e/o disciplinari ed alla cancellazione dal suddetto Albo.

L'esercizio del diritto di risoluzione del contratto, sarà formalmente comunicato all'aggiudicatario mediante diffida a mezzo di PEC.

La risoluzione anticipata del contratto, per causa imputabile all'Aggiudicatario, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salva ogni altra azione che l'Azienda Sanitaria stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'azione per il risarcimento del maggior danno. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo o inefficace o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle

prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltante anche se attraverso la gestione delle polizze assicurative, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

Art. 13 Divieto di subappalto e cessione del contratto

Al fine di garantire l'interesse pubblico che tali specifiche tipologie di servizi oggetto di gara sono volte a tutelare e stante la natura di appalto di servizio con unica prestazione per singolo lotto, all'aggiudicatario viene espressamente e tassativamente vietata, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, la cessione del servizio, nonché il suo subappalto, anche parziale, pena risoluzione immediata del contratto.

Art. 14 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario del servizio non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato, salvi i casi previsti dall'art. 1462 del C.C..

Art. 15 Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta, edotto, oltre che degli oneri di CSA, di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze progettuali rispetto a detti vincoli. Per quanto non espressamente previsto nel Bando di gara, Capitolato Speciale e Disciplinare di gara si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l'appalto, nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.

Art. 16 Stipulazione del contratto – Tracciabilità dei flussi

Il contratto sarà stipulato nella forma della Convenzione Quadro, nei modi e tempi conformi all'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di mancata stipula del contratto, nel termine fissato, per fatto dell'aggiudicatario l'Azienda può procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria è invitata a presentare, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, quanto segue:

- la garanzia definitiva, da costituirsi nelle modalità previste dall' art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- le polizze assicurative, di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali mediante verbale di esecuzione anticipata, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e delle polizze.

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 s.m.i.,

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i, comporta la nullità assoluta del contratto.

Art. 17 Controversie

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente, per eventuali controversie insorte il Tribunale territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'Azienda contraente.

18. Spese e recupero dei costi di pubblicazione

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti la procedura di gara, nonché conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Stazione Appaltante.